



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANTAGALLO VAIANO VERNIO E LA COMUNITA'
MONTANA VAL DI BISENZIO
PER LA COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. I Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio e la Comunità Montana Val di Bisenzio con il presente atto convengono di istituire in forma associata il servizio di Polizia Municipale. A tal fine è istituito, ai sensi dell'art 30 del T.U. n 267/2000 nonché della LRT n.40/01, il Corpo Unico della Polizia Municipale denominato “Corpo Unico di Polizia Municipale Val di Bisenzio”, la gestione avviene tramite la costituzione di un ufficio unico con ente capofila la Comunità Montana Val di Bisenzio.
2. Eventuali norme di legge dello Stato e della Regione intervenute successivamente alla stipula della presente convenzione, comporteranno l'inapplicabilità delle singole disposizioni convenzionali con esse incompatibili.

ART. 2

FINALITA' DEL CORPO.

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle professionalità degli operatori, delle strumentazioni tecniche e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti; deve tendere al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Per le finalità di cui alla presente convenzione viene conferito alla Comunità Montana Val di Bisenzio il ruolo di ente responsabile della gestione associata, presso il quale è costituito l'ufficio comune, ai sensi della L.R.T. 12 del 03/04/2006.
4. L'organizzazione della forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - attenzione all'esigenze dell'utenza



- puntuale rispetto dei termini di svolgimento delle attività amministrative
- uniforme interpretazione e applicazione delle norme comuni
- standardizzazione della modulistica e delle procedure per quanto consentito dalle norme applicabili
- applicazione costante, ove possibile, delle innovazioni tecnologiche che consentono di semplificare i procedimenti, dare speditezza ai rapporti con l'utenza, assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento per migliorare l'attività di programmazione e di controllo.

ART. 3

FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI.

1. Il Corpo Unico di Polizia Municipale Val di Bisenzio, nell'ambito del territorio degli associati, svolge tutte le funzioni istituzionali previste dalla Legge n.65/86, dalla restante normativa nazionale, dalla normativa regionale in materia di polizia locale e dalle norme regolamentari attualmente adottate dai Comuni associati.
2. A titolo non esaustivo vengono di seguito riportate le funzioni di cui al comma 1:
 - a) polizia stradale nel territorio di competenza dei comuni, compresi gli accertamenti delle violazioni, i provvedimenti sanzionatori ed il contenzioso conseguente;
 - b) polizia edilizia, la polizia commerciale, la polizia tributaria, le altre attività di competenza della polizia municipale;
 - c) il supporto amministrativo agli altri uffici dei comuni partecipanti, quali: comunicazione di provvedimenti adottati, acquisizione di documenti presso autorità amministrative, consultazione di banche dati, verifiche di dichiarazioni, verifiche di pagamenti,..ecc;
 - d) l'unificazione delle banche dati ;
 - e) la predisposizione di uno o più regolamenti attinenti l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi oggetto della gestione associata;
 - f) la costituzione di una struttura operativa unica per le comunicazioni di servizio;
 - g) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
 - h) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico
3. Esso collabora , nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia di Stato, previa disposizione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art.5 della presente convenzione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.



4. Il personale che svolge servizio nel Corpo, nell'ambito del territorio dei comuni associati e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

ART 4

AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di polizia municipale di cui all'art 3 è individuato nel territorio dei comuni aderenti alla convenzione.
2. L'ufficio comune ha sede presso al Comunità Montana quale ente capofila della Convenzione e il servizio si svolge altresì presso le sedi operative esistenti , salvo modificazioni delle stesse stabilita in sede di conferenza dei Sindaci.
3. Sul territorio dei predetti comuni gli appartenenti alla polizia municipale rivestono le qualità di cui all'art 5 della legge 65/1986 e portano l'arma in dotazione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi che lo richiedono.

ART 5

CONFERENZA DEI SINDACI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la "Conferenza dei Sindaci", composta dai sindaci dei comuni partecipanti e presieduta dal Presidente della Comunità Montana, i Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
2. La Conferenza dei Sindaci approva annualmente gli indirizzi e gli obiettivi del Corpo Unico di Polizia Municipale Val Bisenzio, esamina le questioni di interesse comune e approva il programma di lavoro e organizzazione predisposto dal Comandante verificando altresì la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi delle rispettive Amministrazioni. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Essa approva la relazione annuale sul servizio del Corpo Unico predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Comune.
3. Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.267/2000 possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante e che il personale appartenente al Corpo Unico di Polizia Municipale Val Bisenzio è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000.



4. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana e si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che uno dei sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni all'unanimità.
5. Alle riunioni della conferenza partecipa, il Segretario/Direttore della Comunità Montana quale verbalizzante e con funzioni tecnico-consultive ove, richiesto, il responsabile dell'ufficio comune. Alle riunioni può esser invitato altro personale dipendente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere.

ART 6

RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Il Responsabile della gestione associata è nominato dal Presidente della Comunità Montana in qualità di Ente capofila della convenzione, a seguito di designazione all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci; la nomina è annuale e avviene in base al programma organizzativo e gestionale presentato, il rinnovo della stessa è subordinato all'approvazione unanime del consuntivo dell'attività svolta ai sensi dell'art.5 comma 2. In caso di mancata conferma del responsabile lo stesso resta in carica in regime di *prorogatio* fino all'individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi. La individuazione del Responsabile viene effettuata con le forme previste nell'ambito della legge. La Conferenza dei sindaci individua altresì il Vicecomandante tra gli addetti al coordinamento e controllo comunicandone il nominativo al Responsabile per l'atto di nomina.
2. Con l'atto di nomina da parte del Presidente della Comunità Montana il responsabile assume il ruolo di Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale Val di Bisenzio.
3. Il Responsabile oltre ai compiti previsti dal regolamento sono attribuiti altresì i seguenti compiti:
 - l'adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi associati;
 - la verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata;
 - la predisposizione della modulistica uniforme;
 - le proposte di semplificazione ed innovazione tecnologica da applicare omogeneamente dagli appartenenti all'ufficio comune;
 - la formulazione di indicazioni e direttive sia in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali sia alla modalità di svolgimento del servizio;



<http://gestioniassocie.regione.toscana.it>

- la definizione di programmi e argomenti per le attività formative necessarie per la formazione del personale;
 - la gestione e direzione del personale in distacco nello svolgimento dei servizi in forma associata;
 - La nomina dei responsabili di tutte le strutture ed unità operative con la determinazione dei conseguenti rapporti gerarchici del personale nell'ambito del servizio associato, anche in ottemperanza al TU vigente degli impiegati civili dello stato;
 - La predisposizione del piano annuale di attività;
 - Il rendiconto annuale della gestione associata.
4. La gestione tecnico amministrativa delle funzioni e dei servizi è affidata al Responsabile dell'ufficio comune che si attiene alle determinazioni della conferenza dei sindaci e risponde ad essa dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato all'ufficio medesimo.
5. Il Vicecomandante viene individuato tra gli addetti al coordinamento e controllo

ART 7

PERSONALE

1. Il personale di Polizia municipale impiegato in servizio su tutto il territorio interessato dalla presente convenzione è sottoposto di volta in volta all'autorità del sindaco del comune nel territorio del quale si trova ad operare.
2. Il personale impiegato nei servizi associati mantiene rapporto organico con l'ente di appartenenza, è funzionalmente distaccato presso la Comunità Montana e dipende dal responsabile dell'ufficio comune da cui riceve disposizioni ed indirizzi di servizio ed a cui risponde per eventuali inadempienze. Detto personale è tenuto ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti, ancorché dipendenti dell'altro/altri comuni facente parte della convenzione.
3. Le amministrazioni comunali partecipanti alla presente convenzione si impegnano anche attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, ad omogeneizzare ed uniformare i rispettivi contratti integrativi decentrati nelle parti riguardanti la polizia municipale. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori appartenenti al Corpo Unico di PM resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza in base alla vigente normativa. Il trattamento economico accessorio è stabilito in base ad uno specifico ed unico contratto decentrato .



4. Al fine di consolidare l'esperienza associativa e per perseguire gli obiettivi della presente convenzione le amministrazioni potranno prevedere idonee forme di incentivazione per il personale impiegato.
5. I comuni provvedono con atti di organizzazione ad attribuire all'ufficio comune il personale necessario per lo svolgimento dei servizi, delle funzioni e delle attività associate. La dotazione organica del personale dovrà sempre tener conto della popolazione residente e dei flussi turistici, delle dimensioni del territorio dei Comuni associati, delle caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio, delle caratteristiche socioeconomiche, di ogni altro elemento utile.
6. Sono inseriti nella dotazione organica in fase di avvio della presente convenzione tutto il personale degli enti in servizio e assegnato nei rispettivi enti al servizio di polizia
7. Al fine di poter assicurare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 14 della LR 12/06 e consentire l'attuazione del servizio indicato, l'organico verrà rafforzato. Dovranno essere previste assunzioni anche a tempo determinato soprattutto nel periodo estivo e, compatibilmente con le norme finanziarie, le Amministrazioni si impegnano ad aumentare la dotazione organica, provvedendo altresì a ricoprire eventuali posti vacanti.
8. I Comuni associati disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al Corpo Unico Polizia Municipale Val di Bisenzio con apposito regolamento, da emanarsi in conformità ai principi contenuti nella Legge 65/86 e nel T.U. del pubblico impiego. Essi adottano inoltre un regolamento sull'uso delle armi in dotazione. Fino all'approvazione di detti regolamenti rimane in vigore quello attualmente adottato dal Comune di Vaiano

Art. 8

RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. Le spese complessive per la gestione del Corpo Unico Polizia Municipale Val di Bisenzio, comprese quelle relative al personale dipendente sono sostenute dai Comuni associati mediante rispettive quote parti stabilite secondo l'indice di ripartizione.
2. L'indice di ripartizione è costituito da due parametri: popolazione residente che concorrerà per l'85% e estensione del territorio che concorrerà per il 15%. , annualmente con atto del responsabile verrà determinata la quota sulla base delle risultanze dei dati al 1 gennaio di



ogni anno: in fase di avvio per l'anno 2008 le percentuali di ripartizione dei costi sono così determinate: Vaiano 47,03- Vernio 32,26,- Cantagallo 20,71

3. A decorrere dal terzo anno di sottoscrizione della presente la Conferenza dei Sindaci potrà rivedere tale criterio di riparto, ovvero individuare dei sotto-criteri senza necessità di modificare il presente atto convenzionale.
4. I proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada o per violazione di altri leggi o regolamenti, spettano al Comune sul cui territorio si è svolta l'attività d'accertamento.
5. Le entrate diverse a seguito di rilascio atti, sopralluoghi o perizie richieste, eventuali contributi a favore della convenzione, così come nei casi non previsti, sono disciplinati dalla Conferenza dei Sindaci.
6. Eventuali contributi che derivassero dalla gestione associata ex legge regionale 40/01 saranno destinati al potenziamento e finanziamento del servizio stesso

ART 9

PROPRIETA' DEI BENI

1. I beni conferiti all'atto della stipula della presente convenzione o acquistati successivamente dall'ente capofila sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione.
2. In caso di recesso di un ente dalla convenzione la conferenza dei sindaci stabilirà tempi e modi di restituzione dei beni all'ente recedente al fine di non compromettere funzionalità e efficienza del servizio

ART 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di 10 anni dalla data della stipula e potrà essere rinnovata espressamente con provvedimento apposito dei comuni partecipanti.
2. Il recesso unilaterale a discrezione di uno dei partecipanti, può avvenire previa deliberazione del C.C., con preavviso da comunicare a tutti gli enti aderenti, alla Regione Toscana almeno 3 mesi prima della data prevista per il recesso. Il recesso non potrà comunque avere effetto se non a conclusione di ogni singolo esercizio finanziario.
3. La risoluzione consensuale di tutti gli enti può avvenire in ogni momento previa delibera dei Consigli Comunali di tutti i Comuni.

ART.11



COMUNICAZIONE

1. Copia della presente convenzione sarà inviata al sig Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato ed al sig Prefetto di Prato, per quanto di competenza.
2. Agli stessi organi dello stato saranno tempestivamente comunicati i nominativi del responsabile e degli operatori di polizia municipale assegnati all'ufficio comune.
3. Il responsabile dell'ufficio comune curerà i rapporti con gli uffici dello stato competenti per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni statali.

ART. 12

REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. B, art. 16.